

Oggetto: Società partecipata E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A.: approvazione delle modifiche apportate allo Statuto sociale e degli indirizzi per il contenimento dei costi di cui all'art. 19, c. 5, TUSPP.

Constatato:

- che questo ente partecipa in via diretta al capitale di E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a., c.f. e p.i. 02126520226 (nel seguito, la società partecipata);
- che detta società partecipata adotta il modulo gestorio della società *in house* come da art. 2 (*Definizioni*), c. 1, lett. o); 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), cc. 1 e 2, lett. a); 16 (*Società in house*), del d. lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*);
- che è entrata in vigore la l. 118/2022 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*);
- che sulla base della delega di cui all'art. 8 (*Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali*) della citata l. 118/2022 è entrato in vigore il d. lgs. 201/2022 (*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*);
- che sulla base della l. 78/2022 (*Delega al Governo in materia di contratti pubblici*) è stato approvato il d. lgs. 36/2023 (*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*), a sostituzione del d. lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*);
- che il citato d. lgs. 36/2023 è in vigore dall'1/4/2023 con efficacia dall'1/7/2023;
- che detto d. lgs. 36/2023 applica le direttive 2014/23/UE (*Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione Testo rilevante ai fini del SEE*); 2014/24/UE (*Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante ai fini del SEE*); 2014/25/UE (*Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE Testo rilevante ai fini del SEE*);
- che la società partecipata ricomprende nel proprio oggetto sociale sia la gestione dei servizi d'interesse generale (nel seguito, SIG) (art. 2, c. 1, lett. h), d. lgs. 175/2016) e quindi sia gli ivi ricompresi servizi d'interesse economico generale (nel seguito, SIEG) (art. 2, c. 1, lett. i), d. lgs. 175/2016 e art. 2, c. 1, lett. d), d. lgs. 201/2022), sia i servizi d'interesse non economico generale (nel seguito, SINEG) (art. 2, c. 1, lett. h), d. lgs. 175/2016);
- che la società partecipata ricomprende nel proprio oggetto sociale anche i servizi strumentali agli enti locali soci (nel seguito, SST) di cui all'art. 4, cc. 1 e 2, lett. d), 4, d. lgs. 175/2016);
- che anche sulla base di tali modifiche legislative, nonché tenendo conto della scadenza (rinnovabile) della società partecipata (al 31/12/2030), è ritenuto opportuno dare luogo alle modifiche di statuto nel seguito indicate, corredate degli articoli interessati, relative motivazioni ed osservazioni;

constatato altresì,

- che nel frattempo è scaduto il periodo al quale è stato riferito il dettato dell'art. 19 (*Gestione del personale*), c. 5, d. lgs. 175/2016, il quale prevede che: «5] *Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera*»;
- che tale periodo ha interessato gli esercizi 2017/2021 (vale a dire dall'1/1/2017 al 31/12/2021) e che si tratta ora di definire la durata del nuovo periodo assorbente la relazione di governo (quale allegato al progetto di bilancio e quindi al bilancio 1/1 – 31/12/2022);
- che nel frattempo, all'interno del lustrato citato, detta relazione di governo (art. 6 recante *Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*, d. lgs. 175/2016) ha interessato gli strumenti di governo (stesso articolo citato), nonché l'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale (artt. 6, c. 2, e 14 recante *Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica*, cc. 2 e ss., d. lgs. 175/2016), noto che detto art. 6, al c. 2, recita: «2] *Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4*» e che detto art. 14, ai cc. 2 e ss., prevede che: «2] *Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. 3] Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. 4] Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale*

o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5. 5] Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempra il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma. 6] Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita»;

— che è ritenuto ragionevole ricordare che il sopracitato dettato dell'art. 19, c. 5, d. lgs. 175/2016, è da leggersi, in presenza di un organo sociale amministrativo collegiale, con il dettato dell'art. 11 (*Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico*), c. 3, il quale prevede che: «3] *L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15*»;

— che è altresì ritenuto ragionevole ricordare che i sopracitati artt. 6, c. 2 e 14, c. 2, d. lgs. 175/2016, in un tutt'uno con il citato art. 19, c. 5, stesso decreto, trovano riscontro nel dettato del successivo art. 20 (*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*), c. 2, lett. f), stesso decreto, il quale prevede che: «2] *I piani di razionalizzazione, corredate di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: [...] f) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento*»;

— che sulla base del principio di continuità aziendale riferita alla *governance* di detta società partecipata e tenendo conto del relativo oggetto sociale, è allora ritenuto corretto adottare come secondo periodo di applicazione dell'art. 19, c. 5, d. lgs. 175/2016, il lustrato 2022/2026, intercorrente dall'1/1/2022 al 31/12/2026;

— che anche per conservare l'apprezzamento del *trend* storico di medio – lungo periodo, è ritenuto auspicabile adottare anche nel 2° lustrato di cui trattasi lo stesso indicatore complessivo di crisi aziendale (*rectius*: di *pre*-allerta di possibile crisi aziendale), articolato in una pluralità di indicatori economici, reddituali, patrimoniali, finanziari, misti, segnaletici di un rischio da crisi aziendale ritenuto (in quel contesto, tempo e luogo) rispettivamente basso, medio o alto;

— che la Corte dei conti, in relazione a rischio da crisi aziendale, Sezione delle Autonomie, con la relazione su *Gli organismi partecipati dagli enti territoriali e sanitari. Osservatorio sugli organismi partecipati/controllati da Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni/Province autonome, Enti sanitari e relative analisi*, RELAZIONE 2021, delib. n. 15/SEZ AUT/2021/FRG), alla Sezione I, *Normativa e inquadramento generale*, al § 1.7.5. *I principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico. La rilevanza dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale*, ha precisato che: «In ragione del peculiare ruolo che contraddistingue le società a controllo pubblico, l'art. 6, co. 2, del Tusp dispone l'obbligo, per tali società, di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, al fine di informarne l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario (112). La stessa disposizione, al successivo comma, prevede l'adozione di tutta una serie di strumenti organizzativi volti a verificare la legalità, l'efficienza dell'attività di impresa, nel quadro del rispetto del principio di libera concorrenza. [...] Per quanto attiene ai ricordati indicatori di "pre-allerta", tipici della valutazione del rischio di crisi aziendale, di cui all'art. 6 Tusp (113), la disposizione di cui al successivo art. 14, co. 2, del Testo unico prevede che ove nell'ambito del programma di valutazione del rischio aziendale emergano «uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento». La mancata adozione di tali provvedimenti costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

Appare evidente che l'adozione del programma di valutazione del rischio aziendale svolge plurime finalità. Da un lato, offre all'organo amministrativo un ausilio informativo per la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, il rispetto di leggi e regolamenti nonché dello statuto sociale e delle procedure interne, dall'altro lato consente al socio pubblico di analizzare e valutare lo stato di salute delle proprie controllate.

Ai sensi dell'art. 2381, commi 3 e 5 c.c., l'organo amministrativo cura gli assetti organizzativi, amministrativi anche al fine di prevedere e gestire tempestivamente il sopravvenire di un "rischio crisi". Il novellato art. 2086 c.c., come modificato dal decreto con cui è stato emanato il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), dispone, altresì, che «l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale».

Il citato Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, come modificato dal d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, definisce all'articolo 2 comma 1, lettera a), la situazione di "crisi" come lo «stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore e che, per le imprese, si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate».

Il rischio di crisi aziendale che il testo unico ha disciplinato per le società a controllo pubblico – anticipando quello che il Codice della crisi e dell'insolvenza ha, in seguito, previsto per tutti gli imprenditori - integra la disciplina civilistica e, nel contempo, opera in una fase antecedente. Infatti, tale rischio può essere definito come la probabile manifestazione dello stato di difficoltà di un'impresa, non solo per il profilo economico-finanziario ma più in generale aziendale. [...]», prevedendo alle note nn. 112 e 113 a piè di pagina, che: «112. La relazione sul governo societario è predisposta dall'organo amministrativo annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e viene pubblicata nel registro delle imprese contestualmente al bilancio di esercizio», e quindi «113. Sussiste una correlazione con gli indici di "allerta di crisi" di cui al recente Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14), la cui entrata in vigore (fatte salve alcune disposizioni) è stata differita al 1° settembre 2021 (art. 5 d.l. n. 23/2020, convertito dalla legge n. 40/2020). Com'è noto, l'art. 13, primo comma, del Codice della crisi precisa, fra l'altro, che «costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore», mentre, al secondo comma, assegna al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il compito di elaborare gli indici necessari al completamento del sistema di allerta introdotto dalla legge delega n. 155/2017. In proposito, il CNDCEC ha predisposto un documento, in data 19 ottobre 2019, in materia dei c.d. "indici ed indicatori prodromici all'individuazione della crisi aziendale"»;

— che per le stesse motivazioni è ritenuto corretto adottare l'indicatore di confronto tra il tasso di variazione (tra due esercizi consecutivi) dei costi totali di funzionamento (lordo imposte Irap e Ires sul reddito e netto da eventuali proventi finanziari o da imposte sul reddito con segno positivo), da confrontarsi con il pari tasso di variazione del valore della produzione (classe A, art. 2425 recante *Contenuto del conto economico*, codice civile), per poi ricorrere all'analisi di dettaglio consistente nelle stesse *sub* variazioni riferite alla somma del costo del lavoro (classe B9 di conto economico) e dei servizi esternalizzati (classe B7 di conto economico) rispetto alla variazione sia dei costi totali di funzionamento sia del valore della produzione;

— che sulla base di quanto sopra precisato sono confermate le informazioni statistiche, gli algoritmi matematici di cui agli artt. 6, c. 2; 11, c. 3; 14, c. 2; 19, c. 5, del d. lgs. 175/2016, conferibili nella sopracitata relazione di governo favorendo la celerità delle elaborazioni dati, ritenute significative in quel contesto societario, di *governance* e di *mission*, nonché di tempo e luogo.

visto,

a livello nazionale

- la l. 241/1990 (procedimento amministrativo);
- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- la l. 190/2012 (prevenzione della corruzione);
- il d.lgs. 39/2013 (incompatibilità, incandidabilità e inconfiribilità);
- il d.lgs. 33/2013 (trasparenza e integrità);
- il d. lgs. 175/2016 (TUSPP);
- la l. 118/2022 (legge sul mercato e la concorrenza 2021);
- il d. lgs. 201/2022 (riordino dei servizi pubblici locali);
- il d. lgs. 36/2023 (*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*), in vigore dal 1° aprile 2023 – efficace dal 1° luglio 2023;
- lo statuto della società partecipata di cui trattasi;
- il codice civile;
- i vigenti contratti di servizio;
- le vigenti convenzioni;
- l'art. 97 Costituzione;

a livello europeo

- la direttiva appalti 2014/24/UE (*Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante ai fini del SEE*) settori ordinari (in sostituzione della direttiva 2004/18/Ce) ed in particolare l'art. 12 (*Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico*);

— la direttiva 2014/23/UE (*Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione Testo rilevante ai fini del SEE*) nonché la direttiva 2014/24/UE (*Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante ai fini del SEE*) del Parlamento e del Consiglio europeo, in vigore dal 26/2/2014;

— la direttiva 2014/25/UE (*Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE*);

— il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), con particolare riferimento all'art. 14 (*ex art. 16 TCE*), all'art. 57, e da 101 a 109 e al protocollo n. 26, in vigore dall'1/12/2009;

— il *Libro bianco sui servizi d'interesse generale* di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico sociale europeo e al Comitato delle Regioni (COM)/2004/374, def. del 12/5/2001;

— il *Libro verde sui servizi d'interesse generale* (COM)/2003/0270 def., del 21/5/2003.

— l'art. 36 della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* (2000/C) 364/01, in vigore dal 7/12/2000;

Vista la proposta di modifica dello statuto sociale (artt. 3, 4, 5, 16, 19, 21, 34) di cui anche al d. lgs. 201/2022,

considerato,

— che la società E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. è partecipata in via diretta da soggetti pubblici, quale realtà multisoci e multiservizi, con affidamenti diretti *in house*, ai sensi di legge;

— che la società rispetta le vigenti disposizioni in materia di società *in house*, così come previsto dai dd. lgs. 175/2016, 201/2022 e 36/2023, e dalle direttive 201/23, 24, 25/UE;

— che nel frattempo è entrato in vigore la l. 118/2022 recante *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*;

— che in linea con le previsioni dell'art. 8 (*Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali*) della citata l. 118/2022, il 31/12/2022 è entrato in vigore il citato d. lgs. 201/2022 (*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*) con esclusivo riferimento alle varie fattispecie dei servizi d'interesse economico generale locale;

— che la scadenza della società di cui trattasi (come da art. 4 del citato statuto composto da n. 35 articoli) coincide con il 31/12/2030, e che tale scadenza – come da statuto citato – può essere rinnovata;

— che la società adotta come modello di *governances* quello tradizionale collegiale;

— che in collegamento al citato d. lgs. 175/2016 (TUSPP) si applicano in *primis* (con riferimento al modulo gestorio *in house* di cui trattasi) le disposizioni degli artt. 2 (*Definizioni*), c. 1, lett. o) e 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), cc. 1 e 2, lett. a) e 16 (*Società in house*); fermo restando ogni altro aspetto contenuto nel medesimo TU;

— che, fermo restando gli obblighi di revisione straordinaria delle partecipazioni previste dal citato d.lgs. 175/2016 all'art. 24 (*Revisione straordinaria delle partecipazioni*) e le revisioni ordinarie di cui al precedente art. 20 (*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*), la società non è mai stata attratta ai rigori dei provvedimenti ivi previsti;

— che sulla modifica della durata indicata dall'art. 4 statuto citata, sussiste il diritto di recesso da parte dei soci;

— che la società è attiva nei servizi d'interesse economico generale (SIEG) di cui all'art. 2, c. 1, lett. c), d. lgs. 201/2022 e nei servizi d'interesse non economico generale (SINEG) di cui all'art. 2, c. 1, lett. h), d. lgs. 175/2016 e nei servizi strumentali (SST) di cui all'art. 4, cc. 1, 2, lett. d), 4, d. lgs. 175/2016;

— che la società può realizzare, per la platea dei sopracitati servizi ricompresi nell'oggetto sociale, anche i relativi investimenti infrastrutturali come da contratti di servizio (per i SINEG e per i SIEG) o (per i SST) convenzioni;

— che la società, per la platea dei sopracitati servizi ricompresi nell'oggetto sociale, può gestire le infrastrutture di proprietà dell'ente socio affidante, come da contratti di servizio o convenzioni;

— che nei SIEG di cui all'esercitato oggetto sociale non sussistono Autorità di regolazione;

— che nei SIEG di cui all'esercitato oggetto sociale non sussistono enti di governo d'ambito (nel seguito, EGA), così come non sussistono soggetti unici d'ambito territoriale ottimale o soggetti salvaguardati d'ambito territoriale ottimale;

— che la società, a tutt'oggi, non gestisce servizi a rete, atteso che l'art. 2, c. 1, lett. d) del d. lgs. 201/2022, recita: «2] Ai fini del presente decreto si intende per: [...] d) «servizi di interesse economico generale di livello locale a rete» o «servizi pubblici locali a rete»: i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente»;

— che (a tutt'oggi) gli affidamenti dei servizi *in house*, possono ricorrere all'appalto o alla concessione;

— che la forma giuridica applicata alla società partecipata di cui trattasi risulta coerente con il dettato dell'art. 3 (*Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica*), c. 1, TUSPP;

— che il modulo gestorio *in house* è previsto nel TUSPP all'art. 16 (*Società in house*) e nel d. lgs. 201/2022 agli art. 14 (*Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale*), c. 1, lett. c) e 17 (*Affidamento a società in house*);

— che in relazione all'ipotesi prevista dall'art. 14 (*Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica*), il d.lgs. 175/2016 ha introdotto la così detta filiera del rischio da crisi aziendale la quale interessa, *in primis* gli articoli 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), c. 2 e 14 (*Crisi d'impresa di società*)

a partecipazione pubblica), c. 2 del TUSPP, atteso che la società partecipata di cui trattasi calcola annualmente l'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale;

— noto che l'art. 1 (Oggetto), c. 3 di tale TU recita: «3] Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato»;

— che il d.lgs. 175/2016 ha introdotto le previsioni sugli strumenti di *governances* di cui all' art. 6 (Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico), c. 3, lett. da a) a d) del citato TUSPP, che la società partecipata di cui trattasi adotta in termini di applicazione del codice etico;

— che il d.lgs. 175/2016 ha introdotto precisi principi di riduzione dei costi totali di funzionamento agli artt. 11 (Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico), c. 3, 19 (Gestione del personale), c. 5 e 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche), c. 2, lett. f) del citato TUSPP, che la società partecipata di cui trattasi adotta;

— che ai sensi del d.lgs. 175/2016 l'organo amministrativo della società partecipata di cui trattasi delibera ogni anno: 1) sul contenimento dei costi totali di funzionamento in rapporto al *trend* del valore della produzione; 2) sull'indicatore di rischio da crisi aziendale; 3) sul rispetto del vincolo di scopo il quale prevede che i ricavi istituzionali siano superiori all'80 per cento dei ricavi totali; 4) sulla relazione sul governo aziendale e sugli strumenti di governo;

constatato,

— che il TUSPP apre all'attività in regime di economia di mercato in via non prevalente rispetto ai ricavi totali (e cioè nella misura inferiore al 20 per cento), ai sensi dell' articolo 6 (Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico), c. 1;

— che tale attività in regime di economia di mercato, dovrà comunque rispondere al principio generale di cui all' art. 16, cc. 3 e 3 – bis, TUSPP;

— che di tale platea di aspetti le prospettate modifiche di statuto ne hanno tenuto debitamente conto;

precisato,

— che sarà poi cura dell'Assemblea straordinaria, presente il notaio incaricato, deliberare sulle modifiche statutarie di cui trattasi;

— che copia della presente bozza di modifiche di statuto è stata sottoposta al Collegio sindacale della società in data 27/06/2023;

— che copia della presenza bozza di modifiche di statuto è stata sottoposta al Comitato di controllo analogo della società, il quale si è positivamente pronunciato con proprio verbale del 27.06.2023;

— che in relazione a quanto previsto nella parte deliberativa, sarà cura della società dare luogo ai correlati obblighi di trasparenza e integrità (d.lgs. 33/2013), nonché ai correlati obblighi di prevenzione della corruzione (d.lgs. 39/2013 e l. 190/2012), per il tramite del relativo responsabile;

— che le prospettate modifiche al vigente statuto, in conformità alla l. 118/2022 ed ai dd.lgss. 175/2016, 201/2022 e 36/2023, interessano modifiche in generale e più esattamente interessano i seguenti articoli di statuto:

Sezione: DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA

Art. 3, cc. 1, 1° periodo e 3° periodo lett. e), h), da p) a w); 6, 1° periodo

4, c. 1

5, c. 1

Sezione: AMMINISTRAZIONE

Art. 16, cc. 1, 3

19, c. 5

21, c. 2, 2° periodo

Sezione: CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34, cc. 4, 3° periodo; 5; 8; 10, 3° periodo; 16; 20, 1° e 2° periodo;

— seguono le modifiche sopra indicate;

da cui:

Art. 3 c. 1, 1° periodo

1. La società, quale impresa [...] investimenti infrastrutturali rispetto al servizio pubblico locale affidato alla società, sia sui cespiti realizzati in proprio dei quali ne sussiste la proprietà sia su quelli di proprietà degli enti locali soci e attività accessive [...] in libero mercato.

da cui:

Art. 3, c. 1, 3° periodo, lettera e), h), da p) a w)

[...]

e) come da art. 3.2, servizi di consulenza ed assistenza, tecnica, amministrativa, gestionale ed organizzativa, nei settori energetico e ambientale;

f) [...];

g) [...];

h) gestione del servizio di cui agli impianti e strutture sportive, ricettive, ricreative e culturali e per il benessere delle persone e connesse opere e attività complementari ed accessorie diurne e/o notturne;

i) [...];

l) [...];

m) [...];

n) [...];

o) [...];

p) esercizio delle attività che concorrono a integrare il servizio idrico integrato, tra le quali captazione, adduzione, trattamento, distribuzione, vendita di acqua ad usi civili ed industriali;

q) servizi attinenti la mobilità delle persone sul territorio, compreso il trasporto di alunni e/o disabili, i servizi riferiti alla viabilità, alla circolazione stradale, ai posteggi ed alle correlate infrastrutture territoriali e servizi connessi;

r) realizzazione e gestione in proprio o per conto terzi di reti di telecomunicazione per servizi globali e/o locali, impianti e attrezzature fisse e mobili, reti dedicate e/o integrate comprese le attività di progettazione, gestione, manutenzione e commercializzazione di prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazioni, teleinformatica, telematica ed elettronica;

s) esercizio delle attività che concorrono a integrare i servizi ambientali, compresi l'igiene ambientale in tutte le sue fasi compresa l'economia circolare, la salvaguardia e risanamento dell'ambiente ed ai relativi lavori di difesa e sistemazione idraulica e montana, nonché la gestione del patrimonio boschivo ed il connesso commercio di legname di qualsiasi specie per la parte eccedente l'autoproduzione;

t) raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti solidi urbani, speciali, pericolosi, tossici, medicinali, nocivi, fanghi e gestione raccolta differenziata;

u) lo svolgimento di tutte le pratiche necessarie per ottenere contributi e finanziamenti ed in genere tutte le agevolazioni previste dalle vigenti leggi;

v) Per i servizi sopraindicati la società può svolgere tutte le attività ad essi riconducibili di gestione, progettazione, realizzazione di impianti, ricerca, programmazione, produzione e consulenza per gli Enti socia sensi di legge;

w) le attività di cui alle lettere da a) a v) potranno essere esercitate come servizio d'interesse economico generale locale, ovvero come servizio d'interesse non economico generale locale. Spetta al contratto di servizio precisare se trattasi o meno di servizio d'interesse economico generale locale a rete con/senza Autorità di regolazione, con/senza ente di governo d'ambito.

da cui:

Art. 3, c. 6, 1° periodo, lett. e)

6. [...] e) servizi di [...] amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori di cui al codice dei contratti pubblici, in simmetria informativa con il d. lgs. 201/2022 e con la normativa sulla concorrenza, e chiarendo nel contratto di servizio se trattasi di un servizio d'interesse economico generale locale o di un servizio d'interesse non economico generale locale, di un affidamento con diritto di esclusiva o con diritto speciale.

da cui:

Art. 4, c. 1

1. [...] 31 dicembre 2050 [...].

da cui:

Art. 5, c. 1 dopo «cadauna» inserire: «5.1 [...] cadauna ma la società non emette i relativi titoli, la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso».

da cui:

Art. 16, c. 1

1. [...] dell'organo amministrativo motivandone le circostanze come da d. lgs. 175/2016, art. 11, c. 3 e inviando copia di detta delibera alla territorialmente competente Corte dei conti ed alla struttura presso il MEF di cui al successivo art. 15, c. 2, di detto decreto.

da cui:

Art. 16, c. 3

3. [...] leggi speciali ivi comprese le disposizioni del d. lgs. 201/2022, art. 6, cc. da 4 a 6.

da cui:

Art. 19, c. 5

5. [...] la verifica finale [...].

da cui:

Art. 21, c. 2, 2° periodo

2. [...] inclusi quelli investiti di particolari cariche, specificando se il rimborso spese di cui al precedente c. 1 s'intende forfettizzato (e come tale ricompreso nei compensi annui fissi) ovvero se s'intende riconosciuto piè di lista.

da cui:

Art. 34, c. 4, 3° periodo

4.[...] Tale report verterà sul generale andamento della gestione economica, finanziaria, patrimoniale e qualitativa della società, sui singoli servizi pubblici locali affidati e di quanto previsto al precedente art. 3.1, lett. w), nonché su ogni altra operazione di rilievo effettuata dal soggetto gestore.

da cui:

Art. 34, c. 5

5. [...] su lavoro e della normativa sui dati personali.

da cui:

Art. 34, c. 8

8. [...] significativamente consistente ai sensi di legge.

da cui:

Art. 34, c. 10, 2° periodo modificato e nuovo 3° periodo

10. [...] Le tariffe sono determinate ai sensi di legge. Le tariffe non amministrate sono approvate, anche, di anno in anno, dagli organi istituzionali competenti degli enti soci.

da cui:

Art. 34, c. 16

16. [...] scostamenti negativi, oltre (con riferimento ai rapporti dei soci verso la società) agli indirizzi riferiti alla straordinaria amministrazione ed ai principali atti di ordinaria amministrazione.

da cui:

Art. 34, c. 20, 1° e 2° periodo

20. In conseguenza al pregnante controllo analogo congiunto ex ante, durante ed ex post, di cui sopra [...] di rilevanza economica locale o di non rilevanza economica locale e/o delle attività [...] correttive. Il contratto di servizio chiarirà se trattasi di un affidamento diretto in house ricorrendo all'appalto o alla concessione.

in relazione all'**Odg n. 2/Indirizzi in materia di d. lgs. 175/2016**

rilevato,

— che l'art. 11, ai cc. 1 e 7 del vigente statuto, recita: «11.1] L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge» e quindi «11.7] L'Assemblea decide nel rispetto delle decisioni assunte dagli Enti che esercitano il controllo "analogo" congiunto sulla Società, nelle forme da essi stessi stabilite»;

— che l'art. 34, cc. 1 e 12, 2° periodo dello statuto, recita: «34.1] Ai sensi di quanto già anticipato nel precedente art. 19.1, il controllo analogo congiunto è esercitato da un comitato (così detto comitato di controllo analogo congiunto) come da relativo regolamento approvato dal massimo consesso degli enti soci, ovvero per il tramite di una convenzione di funzioni tra detti enti. Detto organismo verbalizza l'esito delle proprie riunioni di controllo analogo congiunto ed informa di ciò l'organo amministrativo della società ed i soci; sarà cura di questi ultimi trasferire tale esito ai funzionari competenti. Detto controllo analogo congiunto si traduce in un potere assoluto di direzione, supervisione e coordinamento (d'impianto amministrativo) ed interessa gli atti di straordinaria amministrazione e i principali atti di ordinaria amministrazione. E ciò con il fine di porre nella condizione tutti gli enti soci di poter esercitare una influenza determinate sia sugli obiettivi strategici sia sugli obiettivi più importanti della società», e quindi «34.12] [...] Gli indirizzi riferiti alla straordinaria amministrazione ed i principali atti di ordinaria amministrazione di cui alle direttive di cui sopra, pervenuti all'Organo Amministrativo della Società, sono trasferiti dal Presidente di detto Organo al comitato di controllo analogo congiunto, relazionando l'organo amministrativo oltre che sugli aspetti quantitativi anche sui principali aspetti qualitativi in coerenza con gli obiettivi ricevuti»;

— che, dopo l'Assemblea straordinaria dei soci, sulla base della l. 190/2012 e del d. lgs. 39/2013, sarà cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) prendere atto, ai fini del relativo piano triennale, delle modifiche di contesto;

appurato,

— che è terminato con l'approvazione del bilancio consuntivo 2021, il 1° lustro (2017/2021), vale a dire a decorrere dall'1/1/2017 con scadenza al 31/12/2021, al quale riferire la durata del periodo indicato nell'art. 19 (*Gestione del personale*), c. 5, TUSPP per la rilevazione – fra due esercizi consecutivi – del *trend* del contenimento dei costi totali di funzionamento (al lordo imposte sul reddito) in collegamento al *trend* della variazione della produzione e relativi sotto indicatori (dello statuto sociale cfr. l'art. 34, c. 22);

— che (e qui ci si ripete per speditezza di lettura) detto art. 19, c. 5, TUSPP, recita: «5] Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera»;

— che a tale periodo è stato anche correlato l'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale di cui agli artt. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), c. 2 e 14 (*Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica*), c. 2, TUSPP;

— che detti art. 6, c. 2, TUSPP, recita: «2] Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4», mentre il successivo art. 14, c. 2, TUSPP, prevede che: «2] Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento»;

— che il vigente statuto sociale, alla sezione *Controllo analogo congiunto e disposizioni generali*, all'art. 34, c. 1, 2° capoverso, precisa che: «1. [...] Detto organismo verbalizza l'esito delle proprie riunioni di controllo analogo congiunto ed informa di ciò l'organo amministrativo della società ed i soci; sarà cura di questi ultimi trasferire tale esito ai funzionari competenti»;

— che in relazione qui all'art. 34 del vigente statuto sociale, cc. 3 e 22, si rende necessario ottenere gli indirizzi di cui trattasi prima dal Comitato di controllo analogo congiunto e poi di Assemblea ordinaria dei soci, con riferimento alla citata durata del periodo di cui all'art. 19, c. 5, TUSPP, da applicarsi ai costi totali di funzionamento (in precedenza pari ad un lustro) ed all'indicatore complessivo di rischio aziendale come da artt. 6, c. 2 e 14, c. 2, TUSPP (anch'esso, in precedenza, pari ad un lustro);

— che detto Comitato si è positivamente pronunciato con proprio verbale del 27.06.2023;

— che su tale indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale (artt. 6, c. 2 e 14, c. 2, TUSPP) la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con la già citata relazione su *Gli organismi partecipati dagli enti territoriali e sanitari. Osservatorio sugli organismi partecipati/controllati da Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni/Province autonome, Enti sanitari e relative analisi*, RELAZIONE 2021, delib. n. 15/SEZ AUT/2021/FRG), alla Sezione I, *Normativa e inquadramento generale*, al § 1.7.5. *I principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico. La rilevanza dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale*, ha precisato quanto in precedenza già (in estratto) riportato;

ritenuto,

— di aderire alla proposta dell'organo amministrativo della società adottando in ragione del principio di continuità aziendale e di conservazione della serie statistica dei dati aziendali storici, una durata del nuovo periodo di cui all'art. 19, c. 5, TUSPP pari ad un lustro (2022/2026), vale a dire a decorrere dall'1/1/2022 con scadenza al 31/12/2026, applicando, all'interno della relazione di governo (art. 6, d. lgs. 175/2016) lo stesso indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale e relativo *trend* e la stessa analisi sul contenimento dei costi totali di funzionamento e *sub* indicatori e relativo *trend* (così come già indicato nella precedente parte narrativa), al fine di mantenere quindi l'apprezzamento dei dati statistici di fondo tra detto 1° lustro ed il 2° anzitutto;

— di aver fornita ampia indicazione sui presupposti di fatto e di diritto che fanno da sfondo alla presente deliberazione;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verificata l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ss.mm. nonché del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" vigente, approvato con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

Visti:

- la L.R. 21/09/2005 n. 7 e ss.mm.;
- il Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ss.mm.;
- il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 13/04/2006 n. 4/L e ss.mm.;
- lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Rosa dei Venti" di Borgo Chiese, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 132 dd. 17.05.2017 e considerato che il presente atto rientra nelle competenze del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
- Visto il Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10.2006 n. 12/L.

Con voti favorevoli espressi all'unanimità da tutti i Consiglieri presenti ai sensi di legge.

DELIBERA

1. Che quanto indicato nella precedente parte narrativa, *per relationem*, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) sull'**Odg n. 1**, di approvare le modifiche analiticamente esposte e motivate nella precedente parte narrativa di cui:

Sezione: DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA

Art. 3, cc. 1, 1° periodo e 3° periodo lett. e), h), da p) a w); 6, 1° periodo
4, c. 1
5, c. 1

Sezione: AMMINISTRAZIONE

Art. 16, cc. 1, 3
19, c. 5
21, c. 2, 2° periodo

Sezione: CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34, cc. 4, 3° periodo; 5; 8; 10, 3° periodo; 16; 20, 1° e 2° periodo;

— seguono le modifiche sopra indicate, rinviando al *dossier A*, rubricato *Proposte di modifiche di statuto sociale*, acquisito in atti, gli aspetti che riguardano: (i) le motivazioni; (ii) in diritto; (iii) le osservazioni.

da cui:

Art. 3 c. 1, 1° periodo

1. *La società, quale impresa [...] investimenti infrastrutturali rispetto al servizio pubblico locale affidato alla società, sia sui cespiti realizzati in proprio dei quali ne sussiste la proprietà sia su quelli di proprietà degli enti locali soci e attività accessive [...] in libero mercato.*

da cui:

Art. 3, c. 1, 3° periodo, lettera e), h), da p) a w)
[...]

e) *come da art. 3.2, servizi di consulenza ed assistenza, tecnica, amministrativa, gestionale ed organizzativa, nei settori energetico e ambientale;*

f) [...];

g) [...];

h) *gestione del servizio di cui agli impianti e strutture sportive, ricettive, ricreative e culturali e per il benessere delle persone e connesse opere e attività complementari ed accessorie diurne e/o notturne;*

i) [...];

l) [...];

m) [...];

n) [...];

o) [...];

p) *esercizio delle attività che concorrono a integrare il servizio idrico integrato, tra le quali captazione, adduzione, trattamento, distribuzione, vendita di acqua ad usi civili ed industriali;*

q) *servizi attinenti la mobilità delle persone sul territorio, compreso il trasporto di alunni e/o disabili, i servizi riferiti alla viabilità, alla circolazione stradale, ai posteggi ed alle correlate infrastrutture territoriali e servizi connessi;*

r) *realizzazione e gestione in proprio o per conto terzi di reti di telecomunicazione per servizi globali e/o locali, impianti e attrezzature fisse e mobili, reti dedicate e/o integrate comprese le attività di progettazione, gestione, manutenzione e commercializzazione di prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazioni, teleinformatica, telematica ed elettronica;*

s) *esercizio delle attività che concorrono a integrare i servizi ambientali, compresi l'igiene ambientale in tutte le sue fasi compresa l'economia circolare, la salvaguardia e risanamento dell'ambiente ed ai relativi lavori di difesa e sistemazione idraulica e montana, nonché la gestione del patrimonio boschivo ed il connesso commercio di legname di qualsiasi specie per la parte eccedente l'autoproduzione;*

t) *raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti solidi urbani, speciali, pericolosi, tossici, medicinali, nocivi, fanghi e gestione raccolta differenziata;*

u) *lo svolgimento di tutte le pratiche necessarie per ottenere contributi e finanziamenti ed in genere tutte le agevolazioni previste dalle vigenti leggi;*

v) *Per i servizi sopraindicati la società può svolgere tutte le attività ad essi riconducibili di gestione, progettazione, realizzazione di impianti, ricerca, programmazione, produzione e consulenza per gli Enti soci sensi di legge;*

w) *le attività di cui alle lettere da a) a v) potranno essere esercitate come servizio d'interesse economico generale locale, ovvero come servizio d'interesse non economico generale locale. Spetta al contratto di servizio precisare se trattasi o meno di servizio d'interesse economico generale locale a rete con/senza Autorità di regolazione, con/senza ente di governo d'ambito.*

da cui:

Art. 3, c. 6, 1° periodo, lett. e)

6. [...]*e) servizi di [...] amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori di cui al codice dei contratti pubblici, in simmetria informativa con il d. lgs. 201/2022 e con la normativa sulla concorrenza, e chiarendo nel contratto di servizio se trattasi di un servizio d'interesse economico generale locale o di un servizio d'interesse non economico generale locale, di un affidamento con diritto di esclusiva o con diritto speciale.*

da cui:

Art. 4, c. 1

1. [...] 31 dicembre 2050 [...].

da cui:

Art. 5, c. 1 dopo «cadauna» inserire: «5.1 [...] cadauna ma la società non emette i relativi titoli, la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso».

da cui:

Art. 16, c. 1

1. [...] dell'organo amministrativo motivandone le circostanze come da d. lgs. 175/2016, art. 11, c. 3 e inviando copia di detta delibera alla territorialmente competente Corte dei conti ed alla struttura presso il MEF di cui al successivo art. 15, c. 2, di detto decreto.

da cui:

Art. 16, c. 3

3. [...] leggi speciali ivi comprese le disposizioni del d. lgs. 201/2022, art. 6, cc. da 4 a 6.

da cui:

Art. 19, c. 5

5. [...] la verifica finale [...].

da cui:

Art. 21, c. 2, 2° periodo

2. [...] inclusi quelli investiti di particolari cariche, specificando se il rimborso spese di cui al precedente c. 1 s'intende forfettizzato (e come tale ricompreso nei compensi annui fissi) ovvero se s'intende riconosciuto piè di lista.

da cui:

Art. 34, c. 4, 3° periodo

4. [...] Tale report verterà sul generale andamento della gestione economica, finanziaria, patrimoniale e qualitativa della società, sui singoli servizi pubblici locali affidati e di quanto previsto al precedente art. 3.1, lett. w), nonché su ogni altra operazione di rilievo effettuata dal soggetto gestore.

da cui:

Art. 34, c. 5

5. [...] su lavoro e della normativa sui dati personali.

da cui:

Art. 34, c. 8

8. [...] significativamente consistente ai sensi di legge.

da cui:

Art. 34, c. 10, 2° periodo modificato e nuovo 3° periodo

10. [...] Le tariffe sono determinate ai sensi di legge. Le tariffe non amministrate sono approvate, anche, di anno in anno, dagli organi istituzionali competenti degli enti soci.

da cui:

Art. 34, c. 16

16. [...] scostamenti negativi, oltre (con riferimento ai rapporti dei soci verso la società) agli indirizzi riferiti alla straordinaria amministrazione ed ai principali atti di ordinaria amministrazione.

da cui:

Art. 34, c. 20, 1° e 2° periodo

20. In conseguenza al pregnante controllo analogo congiunto ex ante, durante ed ex post, di cui sopra [...] di rilevanza economica locale o di non rilevanza economica locale e/o delle attività [...] correttive. Il contratto di servizio chiarirà se trattasi di un affidamento diretto in house ricorrendo all'appalto o alla concessione.

-3) sull'**Odg n. 2**, di approvare gli indirizzi per la durata del periodo di cui all'art. 19, c. 5, TUSPP pari ad un lustro di cui al periodo 2022/2026, vale a dire dall'1/1/2022 al 31/12/2026, applicando, all'interno della relazione di governo (art. 6, d. lgs. 175/2016) lo stesso indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale e relativo trend e la stessa analisi sul contenimento dei costi totali di funzionamento e sub indicatori e relativo trend, al fine di mantenerne l'apprezzamento di fondo tra detto 1° lustro (2017/2021) ed il 2° (2022/2026) anzitutto;

- di mantenere quindi invariati gli obiettivi di contenimento dei costi totali di funzionamento e relative modalità di calcolo e verifica come già deliberato dall'assemblea dei soci della società in data 18/05/2022 e come di seguito riportati: "Il rispetto degli obiettivi di contenimento dei costi totali di funzionamento, si ha quando:

$$\text{Obiettivo a1} \rightarrow \frac{(C t1 - C t0)}{C t0} < \frac{(VP t1 - VP t0)}{VP t0}$$

Con:

C = costi totali di funzionamento al netto dei proventi finanziari ed al lordo imposte, ovvero costi della produzione (lettera B conto economico ex art. 2425 c.c.) sommati agli interessi ed altri oneri finanziari (lettera C17 conto economico) sommati alle imposte a carico dell'esercizio, ovvero differenza tra il valore della produzione ed il risultato di esercizio netto;

VP = valore della produzione (lettera A conto economico);

t1 = anno di confronto con l'anno base;

t0 = anno base.

$$\text{Obiettivo a2} \rightarrow (CLS t1 - CLS t0) < (VP t1 - VP t0)$$

Con:

CLS = costo del lavoro e dei servizi esternalizzati, ovvero costo del lavoro al netto del costo dei lavoratori interinali (lettera B9 conto economico ex art. 2425 c.c. - costo lavoratori interinali) sommato al costo dei servizi esternalizzati al lordo del costo dei lavoratori interinali (lettera B7 conto economico + costo lavoratori interinali);

VP = valore della produzione (lettera A conto economico);

t1 = anno di confronto con l'anno base;

t0 = anno base.

Obiettivo b1

Se anche solo uno dei due obiettivi (annuali) a1 o a2 non viene conseguito dalla Società nel corso dell'esercizio, allora tali target devono necessariamente essere raggiunti nell'arco di un quinquennio".

- 3). Di pubblicare all'albo informatico dell'A.P.S.P., ai sensi dell'art. 32 c)1 della L. n. 69/2009, la presente deliberazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R. 31/07.1993 n. 13 e ss.mm. e del regolamento UE n. 679 del 2016.
- 4). Di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 21.09.2005 n. 7.
- 5). Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 13 della L.P. 24.07.2012 n. 15.

* * * *

Avverso alla presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 6.12.1971 n° 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199.